

COMUNE DI CAPENA

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

INDICE

ART.1 DISCIPLINA NORMATIVA

ART.2 OGGETTO

ART.3 DEFINIZIONE DELSERVIZIO

ART.4 DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI

ART.5 TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART.6 FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART.7 COLLABORAZIONE FAMILIARE

ART.8 AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

ART. 9 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11 CONTENUTI DEL BANDO

ART.12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 13 COMMISSIONE DI CONCORSO

ART.14 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

ART.15 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 16 INIZIO E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 17 VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 18 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 19 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

ART. 20 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

ART.21 PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

ART.22 VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 23 TARIFFE

ART. 24 COMMISSIONE CONSULTIVA

ART. 25 PARZIALE RITIRO DEI TITOLI

ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 27 REVOCA DEI TITOLI

ART. 28 DECADENZA DEI TITOLI

ART. 29 SOSPENSIONE DELLA CORSA

ART. 30 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO

ART. 31 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

ART. 32 OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 33 DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 34 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 1

DISCIPLINA NORMATIVA

1. Il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato, oltre che dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal DP.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni; dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572; dal D.M. 20 aprile 1993; dalla L.R. 26 ottobre 1993 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente.
2. Per il Comune di Capena che non dispone di servizio pubblico di taxi, si autorizza anche lo stazionamento su aree pubbliche, che saranno identificate con successivo atto.

ART. 3

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Noleggio con conducente - definito dagli articoli 1, 2, 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 -provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto con funzione complementare ed integrativa rispetto ad altre forme di trasporto pubblico.

ART. 4

ORGANICI E DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI

1. Il numero e il tipo dei veicoli delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva.
2. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea sono attualmente così fissati: numero 10 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
3. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva in rapporto a:
 - a) popolazione residente;
 - b) estensione territoriale;
 - c) intensità dei flussi turistici;
 - d) presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
 - e) offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
 - f) numero delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate;
4. Nella determinazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni si terra conto dei criteri stabiliti dalla Provincia di Roma con deliberazione n.175/6 del 13/02/2008
5. Delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente almeno **2** (due) devono essere autorizzate anche per il trasporto dei soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in esecuzione dell'art. 13 comma 2 della L.R. 58/1993.

ART. 5

TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del Noleggio con conducente é subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2 della Legge 15 gennaio n. 21.

ART. 6

FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. I titolari delle autorizzazioni possono:
 - a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 8 Agosto 1985, n° 443, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) associarsi in forma cooperativistica secondo i dettami vigenti in materia;
 - c) associarsi in consorzio fra imprese artigiane ed in altre forme similari previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono, in via esclusiva, l'attività di noleggio con conducente.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 7

COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di Noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L. R. 58/93, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 bis del Codice Civile.

ART. 8

AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare i servizi di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove Regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Il servizio di Noleggio con conducente è svolto secondo quanto disposto dall' art. 5 della L.R. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di Noleggio con conducente e richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio;
- b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- c) non aver trasferito altra autorizzazione del comune di Capena o di altri comuni nei cinque anni precedenti;
- d) non essere titolari di licenza Taxi rilasciata anche da altro comune;

2. Sono fatti salvi i diritti di cumulo previsti dall'art. 8 della L. 21/92.

3. Per l'esercizio del servizio di Noleggio con conducente é richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio anche a ciclo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, e accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità e accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio igienico sanitarie, edilizie e di quanta prescritto dalla normativa al riguardo.

ART. 10

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di Noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si precede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di una valida graduatoria.
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

ART. 11

CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - c) i requisiti per il rilascio del titolo;
 - d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
 - e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria - oltre a quelli previsti dall'art. 8 comma 4 della L.21/92 - ed il relativo punteggio;
 - f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
 - g) il rinvio alle norme del presente Regolamento, relative a validità e utilizzo della graduatoria;
 - h) eventuali materie di esame.
2. E' possibile, per ciascun candidato, presentare esclusivamente una domanda

ART. 12

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per Noleggio con conducente debbono essere presentate al Sindaco in carta semplice, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché il tipo ed il numero degli autoveicoli che si intende adibire al servizio e l'atto d'obbligo alla disponibilità della rimessa nel territorio comunale.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
 - a) certificato di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92 presso la Camera di Commercio;
 - b) stato di famiglia;
 - c) patente di abilitazione alla guida prescritta dall'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 310 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza o di precedenza;
 - e) idonea documentazione attestante l'obbligo alla disponibilità di rimessa.

3. La documentazione di cui al punto 2) può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, ove possibile.

ART. 13

COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Con Determinazione Dirigenziale è nominata una Commissione di concorso composta dal dirigente del Settore competente o suo delegato con funzioni di Presidente e da 2 membri, scelti come esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C.

2. La Commissione opera come collegio perfetto.

3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette al Dirigente per l'approvazione.

ART. 14

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione.

2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

ART. 15

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il Dirigente Responsabile, entro 30 giorni dall' approvazione della graduatoria di merito, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tale fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento, assegnando loro un termine di massimo 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 20.

2. In caso di comprovati impedimenti per causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo, comunque non superiore a 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione che passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive integrazioni.

ART. 16

INIZIO E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa, come definite nei seguenti articoli, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

ART. 17

VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione triennale presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dell'ufficio comunale competente.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio. La decadenza dalla titolarità dell'atto autorizzatorio è prevista anche nel caso di mancata vidimazione triennale di cui al comma 1.

ART. 18

TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché Iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di una autorizzazione da almeno cinque anni:

b) abbia raggiunto il limite di età pensionabile;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L. R. 58/1993, ed in possesso dei requisiti prescritti,

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, non può esserne attribuita un'altra per concorso pubblico, e non può esserne trasferita un'altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

4. In caso di recesso degli organismi di cui all'art. 6, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 19

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della L. 18 aprile 1962, n. 230 bis e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
2. I titolari di autorizzazione Noleggio con conducente, quando si avvalgono di collaboratori o lavoratori dipendenti, devono rispettare la norma di cui all'art. 9 bis della L. R 58/93.

ART. 20

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. Le autovetture adibite al servizio di Noleggi con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sui lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.
2. Tutti i veicoli adibiti agli autoservizi pubblici non di linea debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 15 gennaio 92, n. 21, e regolamentato dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572.

ART. 21

PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada e successive modifiche) e del Regolamento Comunale sulle pubbliche affissioni.

ART. 22

VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere soggette a controlli a campione da parte dell'Amministrazione Comunale o di altro soggetto incaricato allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

ART. 23

TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di Noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

ART. 24

COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Con determinazione dirigenziale e costituita una Commissione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 58/93 con funzione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio di Noleggio con conducente e all'applicazione del presente Regolamento.
2. Detta Commissione è così composta:
 - a) Dirigente del Settore competente in materia di attività produttive o suo delegato (Presidente);
 - b) un esperto del settore designato;
 - c) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - d) la Commissione è nominata con determinazione del Responsabile del Servizio e dura in carica per l'identica durata dell'Amministrazione stessa.
3. La partecipazione alla suddetta Commissione è a titolo gratuito.

ART. 25

PARZIALE RITIRO DEI TITOLI

1. I titoli autorizzatori per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea possono essere parzialmente ritirati con le modalità ed il numero da stabilirsi dalla Giunta Comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse. Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà adottata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.24.

ART. 26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'inosservanza delle norme vigenti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 della L.R. 58/93. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva di cui al precedente art. 24.
2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento in ordine al disposto dei successivi artt. 32 e 33 l'irrogazione di sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00. La stessa sanzione si applica per il sostituto alla guida.

ART. 27

REVOCA DEI TITOLI

1. L'autorizzazione per il servizio di Noleggio con conducente viene revocata dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 24:
 - a) quando vengono a mancare nel titolare i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio indicato all'art. 9;

- b) qualora nella revisione di cui all'art. 22 l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni rispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - c) in caso di cessione dell'esercizio per il quale è concessa l'autorizzazione;
 - d) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare;
 - e) dopo la terza inosservanza che abbia comportato la sospensione della licenza per il servizio di Noleggio con conducente secondo le modalità dell'art.26
2. La revoca è disposta dal Dirigente secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90.

ART. 28

DECADENZA DEI TITOLI

1. L'autorizzazione per il servizio di Noleggio con conducente viene a decadere senz'altro:
- a) per mancato inizio del servizio entro 40 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare dell'autorizzazione;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi;
 - d) per fallimento del titolare;
 - e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 60 giorni;
 - f) per morte del titolare salvo quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.
2. La decadenza è pronunciata dal Dirigente entro giorni 15 (quindici) dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste.
3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

ART. 29

SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avarie dell'autoveicolo adibito al servizio di Noleggio con conducente o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri in proporzione alla quota convenuta.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore e possibile danno o disagio.

ART. 30

DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo in servizio pubblico non in linea, il conducente può concordare le somme da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 31

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio del servizio, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART. 32

OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. I conducenti degli autoservizi pubblici non di linea, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere comunque un atteggiamento decoroso.

2. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;

b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;

c) rispettare ed assolvere gli obblighi sulle condizioni di trasporto secondo quanto è previsto dal presente Regolamento;

d) curare che il contachilometri funzionino regolarmente;

e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

f) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo al più presto presso Ufficio di Polizia Municipale, per agevolarne la restituzione al proprietario;

g) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento.

ART. 33

DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ai conducenti di autoveicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea e fatto divieto:

- a) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, o di quella concordata nel caso previsto dal presente Regolamento salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- b) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- c) fumare o mangiare durante la corsa;
- d) mangiare, durante i periodi di sosta, all'interno del veicolo;
- e) adibire l'autoveicolo alla vendita di merci su aree pubbliche ed al trasporto di oggetti ingombranti;
- f) fare schiamazzi, usare parole volgari e abusare dei mezzi acustici di segnalazione.

ART. 34

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al suo Regolamento di esecuzione D.P.R 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni nonché agli altri Regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui nel Comune non venga esercitato il servizio di Taxi potranno essere autorizzati i veicoli immatricolati per il servizio di Noleggio con conducente così come previsto dall'art. 11 comma 5 della L. 21/92, allo stanziamento su aree pubbliche destinate al servizio di Taxi con conseguente determinazione delle tariffe per eventuali percorsi prestabiliti. Resta salvo in ogni caso l'obbligo della rimessa per il servizio di Noleggio con conducente come previsto dal precedente art. 9 comma 3.